

Convenzione ILO n. 189 del 2011

L'Italia è stato il primo Paese dell'Unione Europea, del gruppo IMEC, a ratificare la Convenzione n. 189/2011 sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici, il cui obiettivo è migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori domestici in tutto il mondo.

Con la ratifica dell'Italia sono quattro le ratifiche nel mondo (gli altri Paesi ratificanti sono Uruguay, Filippine, Mauritius).

La Convenzione n. 189, e l'annessa Raccomandazione, riconosce a tutti i lavoratori domestici nel mondo la dignità di lavoratori, con accesso ad una serie di diritti, primo fra tutti quello ad una retribuzione non solo in natura.

Le disposizioni della Raccomandazione 2011 completano quelle della Convenzione e vanno considerate in relazione con essa.

La Convenzione si applica a tutti i lavoratori domestici (art. 2).

- 1) La Convenzione stabilisce il diritto dei lavoratori domestici ad essere informati, in modo per loro comprensibile, sui termini e le condizioni di impiego, ossia su:
 - quali sono le mansioni che devono svolgere,
 - quante ore sono tenuti a lavorare,
 - per quale remunerazione,
 - quando e in che modo saranno pagati.
- 2) La Convenzione introduce dei limiti alla quota della remunerazione che può essere pagata in natura e prevede un **riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive**.
- 3) La Convenzione definisce anche delle misure speciali per affrontare le vulnerabilità di particolari gruppi di lavoratori domestici:
 - a. **giovani che hanno un'età inferiore ai 18 anni e superiore all'età minima lavorativa:**
 - fissare un'età minima per l'ammissione al lavoro domestico;
 - adottare misure per garantire che i minori lavoratori domestici possano concludere l'istruzione obbligatoria e per favorire la loro futura istruzione e formazione professionale.
 - b. **lavoratori che vivono presso le famiglie per le quali lavorano** - stabilisce dei requisiti minimi in termini di alloggio e rispetto della privacy per i lavoratori domestici che vivono presso le famiglie per le quali lavorano
 - c. **lavoratori domestici migranti** – stabilisce che i lavoratori dispongano di un'offerta o un contratto di lavoro scritto ancor prima di oltrepassare le frontiere e recarsi nel paese di destinazione.
- 4) Gli Stati membri devono, inoltre, adottare delle misure mirate a offrire progressivamente ai lavoratori domestici:
 - una protezione minima in termini di sicurezza sociale, inclusi i benefici di maternità, alla pari con tutte le altre categorie di lavoratori;
 - la libertà di associazione e l'effettivo riconoscimento del diritto di contrattazione collettiva;
 - l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio.

Altra disposizione molto importante riguarda le agenzie private per l'impiego, che giocano un ruolo cruciale nel mercato del lavoro domestico, stabilendo che gli Stati debbano definire regole e procedure chiare per prevenire pratiche fraudolente e abusive da parte delle agenzie private.

Come stabilito dall'articolo 21, la Convenzione entrerà in vigore il 5 settembre 2013.

[Convenzione n. 189 del 2011](#)

[Raccomandazione del 2011](#)